

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana 05/05/1997 n. 75
legge 109/94 Articoli 24, 26 - Codici 24.1, 25.1

Nei contratti di diritto privato stipulati da un Ente pubblico, la volontà negoziale deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e segg., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell'Ente, le quali hanno rilevanza solo ai fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti. Ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lett. e) del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, negli appalti di lavori pubblici è ammesso l'affidamento a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, per i nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'Impresa titolare di un primo appalto dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice, purché i lavori stessi siano conformi ad un progetto di base oggetto di un primo appalto assegnato secondo le procedure dei pubblici incanti.